



II DECANO dei PROFESSORI di I FASCIA

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 "Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena e dell'Università per Stranieri di Perugia";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 9;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare gli articoli da 3 a 10, l'articolo 11 e gli articoli da 26 a 31;

Preso atto che in data 31 ottobre 2018 avrà termine il mandato del Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, prof. Giovanni Paciullo;

Ritenuto di procedere all'elezione del nuovo Rettore dell'Ateneo, per il triennio 2018-2021;

Ritenuto, pertanto, di dar luogo all'indizione delle elezioni delle rappresentanze previste dall'articolo 9, comma 3, lettere c), d), e), f) dello Statuto di Ateneo, al fine della costituzione del Collegio per l'elezione del Rettore,

d e c r e t a

1. di indire per il giorno 23 maggio 2018 le elezioni di:

- un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri corrispondenti al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1
- un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1
- un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1
- due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale dell'Ateneo

nel Collegio cui spetta, a norma dell'articolo 9 dello Statuto di Ateneo e dell'articolo 11 del Regolamento di Ateneo, l'elettorato attivo nelle elezioni del Rettore per il triennio 2018-2021;

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni si svolgeranno presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga il giorno **23 maggio 2018**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

2.2 Commissione elettorale

Per l'espletamento dei compiti indicati nel Regolamento di Ateneo, è nominata con provvedimento del Decano la Commissione elettorale composta da:



- a) un Presidente, da individuare tra: professori di I e II fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per pubblicare le liste dei candidati una volta accertatane la validità; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità delle candidature relative alla rappresentanza degli studenti, nonché in ordine alla propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Per gli adempimenti specificati nel Regolamento di Ateneo è costituito, con provvedimento del Decano, un Seggio elettorale composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: professori di II fascia, ricercatori, docenti comandati ed incaricati, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due scrutatori da scegliere tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato
- c) un Segretario da scegliere tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato
- d) due scrutatori supplenti da scegliere tra: ricercatori, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo:

- a) per l'elezione dei rappresentanti della categoria dei docenti di lingua e cultura italiana, l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, anche in via cautelare
- b) per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo che risulti in servizio alla data di pubblicazione degli elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, anche in via cautelare
- c) per l'elezione dei rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici, l'elettorato attivo spetta a tutti i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, che risultino in servizio alla data di pubblicazione degli elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, anche in via cautelare
- d) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti ai corsi predetti o che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Elettorato passivo:



- a) per l'elezione dei rappresentanti della categoria dei docenti di lingua e cultura italiana l'elettorato passivo spetta tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, anche in via cautelare, nonché del personale collocato in aspettativa obbligatoria
- b) per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, l'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo che risulti in servizio alla data di pubblicazione degli elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, anche in via cautelare, nonché del personale collocato in aspettativa obbligatoria
- c) per l'elezione dei rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici, l'elettorato passivo spetta a tutti i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato che risultino in servizio alla data di pubblicazione degli elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, anche in via cautelare, nonché del personale collocato in aspettativa obbligatoria
- d) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo, l'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **7 maggio 2018** gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione di cui al precedente articolo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente, per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale, fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.

La Commissione decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Elezione dei rappresentanti degli studenti – presentazione delle liste e candidature

L'elezione dei due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti.

Ciascuna lista può comprendere massimo due candidati.

Le liste dei candidati, contraddistinte da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, sono depositate dal presentatore di lista.

Il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti e può segnalare un elettore quale rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

La lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di 5 (cinque) sottoscrittori, incluso il presentatore di lista, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste.

Il presentatore di lista entro e non oltre le ore 13:00 del giorno **14 maggio 2018** provvede a consegnare la lista dei candidati presso il "Servizio Organi Collegiali" dell'Ateneo, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, è tenuto a depositare, debitamente compilati, appositi moduli forniti dal sopra detto Servizio, nei quali siano indicati:

- a) una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico
- b) il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni



- c) i nominativi (cognome e nome) del candidato o dei candidati con l'indicazione per ciascuno, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola. Nella lista i candidati devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi al fine di determinare l'ordine di precedenza in caso di parità dei voti
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta da ciascun candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista stessa e quella del presentatore è resa autentica a cura del Responsabile del "Servizio Segreteria Corsi di laurea e didattica"
- e) l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta da ciascun candidato
- f) l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata sempre dal Responsabile del "Servizio Segreteria Corsi di laurea e didattica".

Le liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo il **15 maggio 2018**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può aver luogo a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi e delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi universitari.

2.8 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio elettorale sono convocati, a cura della Commissione elettorale, presso la Sala del Consiglio dell'Ateneo, per procedere alla costituzione del seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero
- b) elenchi degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) elenchi degli aventi diritto all'elettorato passivo ed elenco dei candidati
- d) urne per la raccolta delle schede votate.

Gli elenchi dell'elettorato e dei candidati, nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente articolo 2.1; sono comunque ammessi al voto gli elettori che, al momento della chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso. Verificata la regolare costituzione del Seggio elettorale, il Presidente dichiara aperte le votazioni.



L'elettore è ammesso al voto in quanto, identificato per mezzo di documento di riconoscimento o di conoscenza personale, risulti iscritto negli elenchi elettorali. Egli deve apporre la propria sottoscrizione nell'apposito elenco dei votanti.

Il voto è personale e segreto; esso deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile. L'indicazione del cognome è da considerarsi sufficiente; l'indicazione del nome è indispensabile solo in caso di omonimia. È valida anche la votazione espressa mediante indicazione del numero d'ordine che contraddistingue il candidato nella lista dell'elettorato passivo.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina solo previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.

Nelle elezioni di cui al presente Decreto può essere espresso dagli aventi diritto il seguente numero massimo di preferenze:

- a) per l'elezione dei rappresentanti della categoria dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri: un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eligendi, con approssimazione all'unità inferiore;
- b) per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo: un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eligendi, con approssimazione all'unità inferiore;
- c) per l'elezione dei rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici: un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eligendi, con approssimazione all'unità inferiore;
- d) per l'elezione dei due rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale: una sola preferenza.

Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene introdotta nell'apposita urna.

2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto;
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta;
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.11 Quorum per la validità delle elezioni

Per la validità delle elezioni, è necessario che partecipino alle stesse:

- a) per l'elezione dei rappresentanti della categoria dei docenti di lingua e cultura italiana, dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e dei rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici, almeno il 50% degli aventi diritto al voto
- b) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

2.12 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle



operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente e a sigillare le relative urne.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo.

In particolare, riguardo alle schede votate dagli studenti, sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata
- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per un candidato di quella lista
- cui non si accompagni alcun voto di preferenza
- cui si accompagnino più voti di preferenza di quanti sia ammesso esprimerne

In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza:

- riferiti a un candidato designato in modo tale da non poterlo distinguere da un altro candidato della stessa lista
- espressi in numero superiore a quello ammesso.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale il giorno successivo allo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio mediante apposita tabella.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.13 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Decano dei professori di I fascia dell'Università, che li proclama con proprio decreto.

Vengono proclamati eletti:

- per la rappresentanza dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri, gli appartenenti alla categoria più votati, nel numero determinato in base al precedente articolo 1
- per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, gli appartenenti alla categoria più votati, nel numero determinato in base al precedente articolo 1
- per la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici, gli appartenenti alla categoria più votati, nel numero determinato in base al precedente articolo 1
- per la rappresentanza degli studenti:
 - 1) il candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati della lista stessa



D.D. n. 1 del 06.04.2018

- 2) il candidato più votato appartenente alla seconda lista che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora tale percentuale non venga riscontrata, risulta eletto il candidato collocatosi secondo nella lista più votata.

A parità di numero di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Per le rappresentanze dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, in caso di *ex aequo*, viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica.

Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Il Decano dei Professori di I fascia
f.to prof.ssa Stefania Giannini